

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 19 marzo 2020, n. 120

Piano comunale delle coste. Autorità procedente: Comune di Monopoli (BA). Procedura di Valutazione di incidenza appropriata. ID_5524

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "*piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti*";

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Determinazione n. 22 del 1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTO l'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, secondo il quale "*Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra*". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "*[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale*";

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "*Adozione del modello organizzativo denominato <Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA>. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "*Adozione del modello organizzativo denominato <Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA>*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 "*Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)*" (B.U.R.P. n. 54 del 12/05/2016);

VISTO il Regolamento regionale n. 12/2017 "*Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)"*" (B.U.R.P. n. 55 suppl. del 12-5-2017);

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 "*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia*"

VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”*

PREMESSO che:

- facendo seguito alla Determinazione dirigenziale n. 134 del 10/08/2018 dello scrivente Servizio, il Comune di Monopoli, con nota prot. n. 42354 del 12/07/2019, acquisita dalla scrivente Sezione al protocollo AOO_089/12/07/2016 n. 8549, ha presentato istanza volta all’avvio della procedura in oggetto trasmettendo lo Studio di incidenza secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1362/2018;
- con nota prot. AOO_089/26/08/2019 n. 10228, il Servizio scrivente rappresentava che, ai fini della procedibilità della istanza presentata, l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto trasmettere l’attestazione del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007;
- con nota prot. n. 54509 del 17/09/2019, acquisita al prot. AOO_089/20/09/2019 n. 11313, il comune di Monopoli trasmetteva quanto richiesto con nota prot. n. 10228/2019.

ATTESO che:

- in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l’esercizio della competenza relativamente all’espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
- l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28/02/2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;
- ai sensi dell’art. 17 comma 1 della l.r. 44/2012 *“la valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma”* e comma 3 *“il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”*;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase di *“Valutazione appropriata”*

Obiettivi del PCC

Secondo quanto affermato nell’elaborato *“E.3 Verifica di Assoggettabilità a VAS (‘‘Quadro di riferimento progettuale’’, pp. 4 e segg.)*”, il Piano Comunale delle Coste (P.C.C.) di Monopoli è stato redatto in conformità alla L.R. 17/2006 *“Disciplina della tutela e dell’uso della costa”*, in accordo con quanto stabilito dal Piano Regionale delle Coste (P.R.C.) della Regione Puglia e secondo le direttive stabilite dalle Istruzioni Tecniche per la redazione del Piano Comunale delle Coste ai sensi della D.G.R. 2273 del 13 ottobre 2011, pubblicate con D.D. 405/2011 dall’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia. Inoltre si è tenuto conto anche della L.R. 20/2005 riportante gli standards, i requisiti e le dotazioni minime degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate e dell’ordinanza balneare emessa dalla Regione Puglia. L’area oggetto di pianificazione riguarda esclusivamente la fascia demaniale, ovvero quella porzione di territorio compreso fra la linea di costa e la dividente demaniale. L’ambito di studio interessato dal P.C.C. ha riguardato una fascia ampia circa 300 m a partire dalla linea di costa, al fine di una migliore individuazione e comprensione dei tematismi nei quali è fondamentale l’interazione della fascia demaniale con la fascia costiera contermina quali, ad esempio: i vincoli ambientali e territoriali, il sistema della viabilità e degli accessi, etc.

È stata tuttavia oggetto di pianificazione esclusivamente la fascia demaniale, ovvero quella porzione di territorio compreso fra la linea di costa e la dividente demaniale.

Gli obiettivi individuati nel P.C.C. di Monopoli sono stati:

- tutela dell’ambito costiero, garantendo in parallelo uno sviluppo sostenibile nell’uso del demanio marittimo;
- razionalizzazione dell’attuale uso della costa evitando il repentino sfruttamento di nuove aree e proponendo la riqualificazione di ambiti attualmente compromessi;

- regolarizzazione dell'uso turistico-balneare attuale della costa in relazione all'offerta degli operatori turistici;

In modo più compiuto ed esaustivo il P.C.C.:

- disciplina qualunque tipo di attività edilizia e/o di trasformazione urbanistica realizzabile sul demanio;
- prevede la trasformazione delle opere fisse esistenti in opere facilmente amovibili;
- stabilisce le tipologie costruttive, le caratteristiche dei materiali e i colori per i nuovi manufatti di natura precaria, dei camminamenti e delle strutture ombreggianti;
- indica la distribuzione, la consistenza e l'ubicazione dei lotti concedibili per attività turistico-ricreative;
- promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo;
- assicura la piena visitabilità di tutte le strutture balneari da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria ed il relativo accesso al mare;
- prevede la posa a dimora di verde ornamentale e disciplina la posa di cartelli e/o manufatti pubblicitari.

La zonizzazione illustrata nel P.C.C., ha identificato, preliminarmente quelle aree aventi le caratteristiche tecniche, funzionali o paesaggistiche tali per accogliere:

- attività con finalità turistico-ricreative (Spiagge Libere, Spiagge Libere con Servizi e Stabilimenti Balneari);
- attività turistico-ricreative diverse da Stabilimenti Balneari o Spiagge Libere con Servizi;
- attività ad uso diverso.

Il P.C.C. ha proceduto alla distribuzione e alla definizione della consistenza dei singoli lotti concedibili, ovvero alla precisa organizzazione dei moduli non frazionabili, il cui fronte-mare è compreso fra 20 e 150 ml; ha individuato, inoltre, le fasce funzionali parallele alla linea di costa ed i percorsi di connessione destinati a raccordare le aree zonizzate dal Piano.

Linea di costa utile

Il P.C.C. ha definito la linea di costa utile, cioè la lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella rivenerente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione, oggetto di ulteriore tipizzazione per quanto riguarda l'insediamento di attività con fini turistico-ricreativi quali: Stabilimenti Balneare, Spiagge Libere con Servizi e Spiagge Libere.

I tratti di costa utile si concentrano maggiormente nel litorale sud, mentre la parte settentrionale della costa monopolitana, al contrario, è definita "non balneabile" e quindi non utilizzabile per Spiagge Libere, Spiagge Libere con Servizi e Stabilimenti Balneari, in riferimento quasi esclusivamente alla mancanza di sicurezza della costa, che si presenta alta a falesia e spesso classificata come area ad elevata pericolosità geomorfologica dal Piano di Assetto Idrogeologico. La parte nord della costa monopolitana, inoltre, è spesso interessata dalla mancanza di accessi pubblici alle aree demaniali.

In definitiva, la lunghezza della linea di costa utile, determinata secondo le Istruzioni Tecniche e le N.T.A. al P.R.C. risulta pari a totali ml. 4.541,42.

Individuazione di aree a divieto assoluto di concessione

Per individuare le suddette aree, il Piano Comunale delle Coste ha fatto riferimento alla definizione data dall'art.16, comma 1, della L.R. 17/2006, così come indicato all'art. 5.2 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste, ovvero:

"È vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:

a) lame;

b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;

c) canali alluvionali;

- d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
- e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali."

Si fa tuttavia presente che la L.r. n. 17/2006 è stata abrogata dalla L.r. n. 17/2015 che, all'art. 14 "*Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera*", ha aggiunto alle predette aree quelle caratterizzate dalla presenza di "*cordoni dunali e di macchia mediterranea*".

Il P.C.C., ha escluso dalla possibilità del "*rilascio, il rinnovo e la variazione di concessione demaniale*", secondo quanto disposto dal P.R.C., i tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15 m, da destinare esclusivamente a Spiaggia Libera. Il P.C.C. evidenzia infine che "*gran parte del territorio monopolitano risulta non possedere i requisiti per la richiesta di rilascio di concessioni demaniali perché interessato da lunghi tratti di falesia a rischio di erosione e/o perimetrati a pericolosità geomorfologica*".

Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo

Le aree di interesse turistico-ricreativo, ubicate esclusivamente nei tratti di costa utile, comprendono tutte quelle aree destinate a:

- Stabilimenti Balneari (SB);
- Spiagge Libere con Servizi (SLS);
- Spiagge Libere (SL).

Stabilimenti balneari

Lo Stabilimento Balneare è la spiaggia e il tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico-produttive. Gli Stabilimenti Balneari previsti nel presente P.C.C. sono nove per una lunghezza complessiva, del fronte mare, di ml. 670,00. Tale lunghezza corrisponde ad una percentuale di aree in concessione per stabilimenti balneari, sull'intera linea di costa utile, pari al 14,75% ($670,00/4.541,42*100$), inferiore al 40,00% del totale.

Spiaggia Libera con Servizi (SLS)

Le Spiagge Libere con Servizi sono spiagge ad ingresso libero dotate di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi si intende l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, a condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte-mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore. Il P.C.C. prevede la concessione di una Spiaggia Libera con Servizi per una lunghezza, del fronte mare, di ml. 37,00. Tale sviluppo determina una percentuale di aree in concessione per spiagge libere con servizi, sull'intera linea di costa utile, pari a circa il 0,81% ($37,00/4.541,42*100$) del totale. La percentuale di aree in concessione per spiagge libere con servizi è, pertanto, inferiore al 24,00%.

Spiaggia Libera (SL)

Le Spiagge Libere sono aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti. Fondamentale per tali aree è l'azione svolta dall'Amministrazione Comunale, in quanto soggetto principalmente coinvolto nella gestione delle suddette. Il Comune, infatti, deve assolvere specifici compiti affinché il tratto di spiaggia in questione rientri in primo luogo nella "linea di costa utile" e venga quindi destinato a Spiaggia Libera. Primo fra questi l'accessibilità. Il tratto di spiaggia, sostanzialmente, deve essere raggiungibile attraverso accessi pubblici ed attrezzati anche per la fruizione degli stessi da parte dei diversamente abili. Questo punto fondamentale ha portato alla definizione di nuovi accessi all'area demaniale, previsti dal presente Piano, al fine di garantire la fruizione di tratti di spiaggia di rilevante pregio e bellezza anche alla libera utenza. Inoltre, in seguito ad una serie di studi e rilievi, sono stati individuati accessi attualmente esistenti, di proprietà privata, che potrebbero essere soggetti ad esproprio da parte del Comune per assolvere quanto meno all'obbligo di garantire il libero accesso alla battigia, assicurando la "balneabilità" del tratto di spiaggia prospiciente l'accesso. Le Norme Tecniche di Attuazione (Art. 6.2.3) del P.C.C. hanno definito gli obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale e che nel seguito sono elencati:

- pulizia, igiene e raccolta dei rifiuti;

- posa di servizi igienici con strutture amovibili;
- postazione di salvataggio a mare;
- posa di idonei percorsi perpendicolari alla battigia per mezzo di pedane mobili;
- presenza di accessi pubblici (fruibili anche ai diversamente abili) ogni 150 m.

La Spiaggia Libera prevista dal presente P.C.C. ha una lunghezza complessiva, del fronte mare, di ml. 3.834,42. La predetta lunghezza complessiva conduce ad una percentuale di spiaggia libera, sull'intera linea di costa utile, pari a circa il 84,44% ($3.834,42/4.541,42 * 100$). La percentuale di aree destinata a spiagge libere è, pertanto, superiore al 36,00%.

Individuazione dei percorsi di connessione

Il P.C.C. ha individuato le fasce di raccordo e connessione tra le aree in concessione. In particolare tali fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO) sono destinate a garantire il libero passaggio tra due concessioni contigue. Le fasce individuate hanno una larghezza di 5 m, ovvero pari al valore minimo stabilito dalle Istruzioni Operative e dalle N.T.A. al P.R.C., e sono state ottenute prelevando una fascia della larghezza di 2,5 m per ognuna delle due aree in concessione tra le quali saranno realizzate. Così come riportato nelle N.T.A. al P.R.C. la pulizia e l'infrastrutturazione con materiali adeguati, anche al fine del transito dei mezzi di soccorso, e che comunque non apportino alcuna modifica permanente allo stato dei luoghi, sono posti a carico dei concessionari confinanti, il cui obbligo dovrà essere indicato nell'atto concessorio, comprese le modalità ed i tempi di realizzazione.

Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS

L'area demaniale marittima può essere destinata ad accogliere attività con finalità turistico-ricreative diverse da quelle sopra citate o destinate ad altri usi come attività economico-produttive o ancora ospitare impianti strumentali a servizio di attività non turistico-ricreative (*ibidem*, p. 12). Nel conteso delle aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale il Piano individua aree demaniali destinate a concessioni turistico-ricreative diverse da SB o SLS che non rientrano nei tratti di "costa utile".

Le attività turistico-ricreative diverse da SB e SLS che possono essere effettuate sul Demanio Marittimo sono le seguenti:

1. esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
2. noleggio imbarcazioni e natanti in genere;
3. strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
4. esercizi commerciali;
5. servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo;
6. punti di ormeggio.

Nel P.C.C., sulla base anche della tipologia di concessioni già in essere, sono state individuate le seguenti aree a fine turistico-ricreativo diverso da SB e SLS per la rispettiva quantità:

- n. 3 aree destinate a esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- n. 17 aree destinate a strutture ricettive ed attività ricreative e sportive.

Le aree di cui all'elenco precedente sono da considerarsi quali "macroaree" che possono essere ulteriormente frazionate sulla base delle necessità del soggetto concessionario.

Individuazione delle aree con finalità diverse

Le attività con finalità diverse che possono essere effettuate sul Demanio Marittimo sono le seguenti:

1. strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari;

2. cantieristica navale;
3. impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca;
4. uso agricolo;
5. altro uso produttivo o industriale;
6. altro uso commerciale;
7. servizi di altra natura;
8. altro.

Lungo la costa comunale sono state individuate aree destinate ad accogliere strutture ed impianti di supporto per le attività legate alla cantieristica navale, al varo, all'alaggio ed al rimessaggio imbarcazioni, oltre che aree a supporto delle attività legate alla maricoltura come meglio nel seguito:

- n. 1 area destinata a cantieristica navale;
- n. 1 area destinata a strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari;
- n. 6 aree destinate ad altri usi.

Come per le aree turistico-ricreative diverse da SB e SLS anche quelle di cui al precedente elenco sono da considerarsi quali "macroaree" che possono essere ulteriormente frazionate sulla base delle necessità del soggetto concessionario

Sistema delle infrastrutture pubbliche

Il Piano individua, inoltre, tutte quelle aree destinate a migliorare i servizi e l'offerta turistico-balneare ed in modo specifico i seguenti:

1. percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, pedonali e ciclabili al fine di favorire una mobilità eco-compatibile;
2. accessi al mare;
3. parcheggi.

Le dette aree sono state sia quelle esistenti che quelle previste nei diversi strumenti di gestione e regolamentazione del territorio

Interventi di recupero costiero

La Costa del Comune di Monopoli è classificata come segue dal P.R.C.:

- C2S2 – media criticità e media sensibilità;
- C2S3 – media criticità e bassa sensibilità;
- C3S2 – bassa criticità e media sensibilità;
- C3S3 – bassa criticità e bassa sensibilità.

Alcuni tratti di costa sabbiosa, localizzati soprattutto nella zona iniziale del Capitolo, sono interessati da una profondità di spiaggia inferiore a 15 m che ha determinato la necessità dell'individuazione di aree con divieto assoluto di concessione. Nel Piano Comunale delle Coste, anche sulla base delle risultanze della relazione meteomarina, sono ipotizzati interventi di ripascimento per tutta la costa utile.

Gli interventi di ripascimento potranno essere effettuati anche al fine di raggiungere la profondità di spiaggia tale da consentire l'inserimento di ulteriori aree concedibili per SB e SLS, ovvero almeno 15 m. Tale eventualità risulta possibile se si considera che nel Piano si cui trattasi, visto lo stato fisico-giuridico del litorale monopolitano, è stato possibile utilizzare solo il 14,75% della linea di costa utile per la realizzazione di Stabilimenti Balneari (SB), a fronte di una percentuale massima del 40,00% e solo l'0,81% della linea di costa utile per la realizzazione di Spiagge Libere con Servizi (SLS), a fronte di una percentuale massima del 24%.

Sintesi della ricognizione fisico giuridica

Nel Piano è stata effettuata una ricognizione fisico giuridica dell'area demaniale marittima del territorio del Comune di Monopoli (elaborato "B.6 Periodo transitorio al 2020"). La ricognizione ha avuto la finalità di identificare i seguenti aspetti:

1. suddivisione della costa in unità e sub-unità fisiografiche;
2. classificazione normativa;
3. zonizzazione della fascia demaniale marittima;
4. individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (P.A.I.);
5. individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali;
6. individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali;
7. classificazione del litorale rispetto ai caratteri morfologici;
8. caratterizzazione dei cordoni dunali;
9. individuazione delle opere di difesa e porti;
10. rappresentazione della fascia demaniale marittima, tra cui l'identificazione delle concessioni demaniali esistenti;
11. individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti;
12. individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti.

Dalla ricognizione è emerso che numerose aree in concessione per finalità turistico ricreative e finalità diverse ricadono in aree con divieto assoluto di concessione, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14 della L.R. 17/2015 e dalle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste.

Il numero complessivo di concessioni presenti sul demanio marittimo del Comune di Monopoli risulta essere pari a 53 così suddivise:

- n. 24 per aree con finalità turistico ricreative;
- n. 20 per aree con finalità diverse da SB ed SLS;
- n. 7 per aree con finalità diverse.

Per quanto concerne le concessioni per aree con finalità turistico ricreativo, che sono in totale ventiquattro, il fronte mare attualmente concesso risulta essere pari a 2.000,25 ml, mentre la superficie demaniale concessa risulta essere pari a 36.096,54 mq. Delle ventiquattro concessioni con finalità turistico ricreativo attualmente in essere sul demanio marittimo solo dieci non ricadono in aree che presentano problematiche di inconcedibilità ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/2015 e dell'art. 5.2 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste.

Per quanto concerne, invece, le concessioni per aree con finalità diverse da Stabilimento Balneare (SB) e da Spiaggia Libera con Servizi (SLS) la superficie demaniale attualmente concessa risulta essere pari a 13.472,04 mq. Delle venti concessioni con finalità diverse da SB ed SLS attualmente in essere sul demanio marittimo solo nove non ricadono in aree che presentano problematiche di inconcedibilità ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/2015 e dell'art. 5.2 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste.

Delle sette concessioni con finalità diverse attualmente in essere sul demanio marittimo solo tre non ricadono in aree che presentano problematiche di inconcedibilità ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/2015 e dell'art. 5.2 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste.

Pianificazione del periodo transitorio sino al 2020

Come detto precedentemente, a seguito della ricognizione effettuata è emerso che molte delle concessioni esistenti ricadono nelle fasce di rispetto di aree con divieto assoluto di concessione. Il P.C.C. ha ipotizzato uno scenario futuro, fino al 31/12/2020, in cui sono state salvaguardate tutte le concessioni demaniali esistenti e sono state individuate nuove aree concedibili (ricadenti nelle aree concedibili da P.C.C.).

Per rendere attuabile quanto sopra descritto, il Piano prevede che dovranno essere necessariamente eseguiti dai concessionari, singolarmente o consorziati tra loro, dall'Amministrazione Comunale o da forme di collaborazione pubblico-privato, i necessari studi, opere di mitigazione, opere di ripascimento e quanto altro necessario per eliminare o quanto meno limitare le attuali aree a divieto assoluto di concessione identificate dal P.C.C. Inoltre, il P.C.C. ha evidenziato, che *“per le concessioni che ricadono in aree con profondità inferiore ai 15,00 mt., si potrà richiedere apposita deroga alla Regione Puglia, anche nelle more degli studi ed adeguati lavori di ripascimento. Nel caso in cui il concessionario non intenda eseguire studi, opere di mitigazione, opere di ripascimento, oppure gli esiti degli stessi studi abbiano esiti negativi (non eliminazione dei vincoli), avrà diritto di priorità all'assegnazione di uno dei lotti o aree di nuovo impianto (lotti “Zi” o aree “Mi” e “Fi”)”*.

Regime transitorio

Il Piano comunale delle Coste contiene gli elaborati esplicativi del regime transitorio. Questi elaborati contengono le rappresentazioni esplicative delle previsioni di Piano, contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione, che danno attuazione alla disciplina per l'adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione costiera, secondo le previsioni di cui all'art. 11 delle N.T.A. del P.R.C.

In particolare gli elaborati in questione sono stati redatti con le seguenti finalità (*ibidem*, p. 17):

1. per il rientro nel limite massimo consentito di utilizzo della "linea di costa concedibile" per Stabilimenti Balneari (non superiore al 40%), secondo i criteri di cui all'art. 16, comma 7 della L.R. 17/2006;
2. per la trasformazione dei manufatti preesistenti di "tipo stabile", quali opere di difficile rimozione, escluse le sole pertinenze demaniali, in "strutture precarie", ovvero sia di facile rimozione;
3. per la rimozione delle recinzioni, ancorché regolarmente autorizzate, in quanto considerate pregiudizievoli ai fini dell'accesso al demanio marittimo, anche se non strettamente destinato all'uso turistico-ricreativo;
4. per la trasformazione degli accessi privati in pubblici, al fine di garantire la massima fruibilità del demanio marittimo, anche per mezzo dell'esproprio;
5. per l'individuazione di apposite aree da destinare alla traslazione delle concessioni non rinnovabili, in quanto in contrasto con il P.C.C.;
6. per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche, sia pubbliche che private;
7. per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti, della larghezza non inferiore a 5 m, attraverso la cessione di almeno 2,50 m da parte di ciascuna di esse, e di fasce di spiaggia parallele al mare (FP/3) per i camminamenti;
8. per l'adeguamento dei manufatti preesistenti alle prescrizioni del P.C.C.. L'adeguamento deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data di approvazione del P.C.C., ad eccezione delle singole fattispecie diversamente normate;
9. per l'eliminazione delle interclusioni rinvenienti da concessioni che insistono sullo stesso fronte mare;
10. per la riduzione del fronte mare in concessione, in presenza di acquisizione di aree relitte che comporta un incremento della superficie complessiva superiore al 20%.

Individuazione delle aree tipizzate a stabilimenti balneari da destinare alla variazione o traslazione degli eventuali titoli concessori in essere

Alcune delle attuali aree destinate a concessione per la realizzazione di Stabilimenti Balneari (SB) o Spiagge Libere con Servizi (SLS) ricadono in aree con divieto assoluto di concessione a seguito della presenza delle emergenze definite dall'art. 16, comma 1, della L.R. 17/2006 e dalle N.T.A. al P.R.C. Sono state quindi individuate zone del Demanio Marittimo, tipizzate a Stabilimenti Balneari, destinate, in modo prioritario:

1. al rientro nel limite massimo consentito di utilizzo della "linea di costa concedibile" per Stabilimenti Balneari;
2. alla variazione o traslazione dei titoli concessori non rinnovabili.

Le aree in questione, sono state allocate, in via generale, in corrispondenza di alcune delle nuove aree del Demanio Marittimo (rispetto alle attuali), che nel Piano sono state destinate a Stabilimenti Balneari. Le aree individuate sono in totale 2 a fronte di 9 aree concedibili. Si dichiara che circa il 22% delle aree concedibili sia destinato alla variazione o traslazione dei titoli concessori non rinnovabili

Descrizione del sito

Lungo la fascia costiera di Monopoli non sono presenti Aree protette o Siti della Rete Natura 2000. Tuttavia nel tratto di mare ad essa prospiciente, si rileva la presenza della ZSC mare "Posidonieto San Vito - Barletta"¹ al cui interno sono presenti i seguenti habitat: 1120* "Praterie di Posidonia (*Posidonion oceanicae*), 1110 "Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina": banchi di sabbie dell'infralitorale comprendenti, fra gli altri, i fondi molli delle spiagge sommerse e le soluzioni di continuità delle praterie fanerogame marine;

¹ ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120009.pdf

1170 *"Fondi duri mediolitorali e infralitorali"*: tra le biocenosi di maggiore rilevanza le differenti enclaves del coralligeno e le alghe fotofile infralitorali. Si tratta di ambienti rocciosi che interessano sia la fascia costiera compresa fra bassa ed alta marea, sia quella permanentemente sommersa che si estende in genere fino al limite del piano infralitorale. Sono ambienti di particolare rilevanza per la presenza di biocostruttori che si insediano sul substrato roccioso formando comunità complesse e fortemente strutturate; fra queste particolare rilevanza assumono le enclaves del coralligeno.

Inoltre, secondo quanto riportato nel progetto BIOMAP, nella porzione di SIC prospiciente la costa di Monopoli sono presenti le biocenosi costituite dal "Mosaico di coralligeno e detritico costiero" e dai "Fondi a coralligeno". Inoltre, lungo la costa, è possibile rilevare la presenza dell'habitat 1240 *"Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici"* oltre a lembi di spiaggia caratterizzati dalla presenza dell'habitat 1210 *"Vegetazione annua delle linee di deposito marine"* (cod. 1210) nonché gli habitat 8310 *"Grotte non ancora sfruttate a livello turistico"* (Grotta Corvino e Grotta Cala Corvino 2, Caverna di Porto Rosso, Grotta la Mantia) e 8330 *"Grotte marine sommerse o semisommerse"* (Grotta Porto Alga, Grotta della Spiaggia di Santo Stefano).

Si richiamano altresì i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell'all. 1 del R.r. 12/2017 definiti per la ZSC in questione:

- favorire il miglioramento delle condizioni di trasparenza delle acque e la diminuzione del carico trofico dell'area a mare (habitat 1120*, 1170)
- regolamentare le attività di pesca e di fruizione turistico-ricreativa con particolare riferimento agli ancoraggi e alla pesca a strascico, per la conservazione degli habitat (1120*, 1170) e delle specie marine di interesse comunitario

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva inoltre la presenza di:

6.1.2 - Componenti geomorfologiche

- UCP – Grotte;
- UCP – Geositi;
- UCP – Lame - gravine;
- UCP – Cordoni dunali;

6.1.2 - Componenti idrologiche

- BP territori costieri (300 m);
- UCP – Connessione RER;

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m);
- UCP – Formazioni arbustive;
- UCP – Pascoli naturali

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC mare "Posidonieto San Vito - Barletta")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP - Vincolo paesaggistico;
- UCP – Paesaggi rurali;
- UCP – Stratificazione insediativa dei siti storico culturali;
- UCP – Area di rispetto dei siti storico culturali;
- BP - Zone di interesse archeologico;
- UCP – Area di rispetto delle zone di interesse archeologico

6.3.2 - Componenti percettive

- UCP – Strade panoramiche;

Ambito di paesaggio: *Murgia dei trulli*

Figure territoriali: *La piana degli ulivi secolari*

considerato che:

- le previsioni di Piano sono riconducibili alle pressioni: creazione o sviluppo delle infrastrutture del turismo e del tempo libero (**F05**), Sviluppo e manutenzione delle spiagge per il turismo e la ricreazione incluso il ripascimento e la pulizia delle spiagge (**F06**), punti di ormeggio dei natanti da diporto (**F07**), Attività e strutture residenziali e ricreative che generano macro e micro particellare inquinamento marino (**F22**), attività e strutture residenziali e ricreative che generano inquinamento acustico, luminoso, termico, ecc. (**F24**)²;
- il Piano recepisce le Misure di conservazione che hanno ricadute sui PCC previste dal R.r. n. 6/2016 per gli habitat 1110, 1120* e 1170 (p. 55 e segg. dell'elaborato "VINCA - Livello II Valutazione Appropriata – PCC";
- il collegamento dei servizi alla rete fognaria comunale previsto dal Piano concorre alla riduzione dell'inquinamento di natura organica e di origine civile dovuto all'incremento del numero di fruitori nel tratto costiero durante il periodo estivo;
- per la tutela dell'habitat 1210, facilmente soggetto alla pressione determinata dal calpestio durante il periodo a maggiore frequentazione turistica e dalla pulizia della spiaggia con mezzi meccanici, il Piano suggerisce la posa in opera di recinzioni a protezione delle aree caratterizzate dalla presenza di tale habitat nonché impedire pratiche di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici e che prevedano l'estirpazione delle piante o allontanamento della sabbia contenente i semi;
- per quanto riguarda l'habitat 1240, essendo localizzato su tratti costieri rocciosi e in aree con divieto assoluto di concessione, esso non risente di impatti riconducibili alle previsioni del P.C.C.;

Esaminati gli atti acquisiti dalla Sezione ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il Piano in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione delle ZSC mare "Posidonieto San Vito - Barletta" si ritiene che non sussistano incidenze significative sui sito Natura 2000 interessato esprimendo parere favorevole a patto che siano rispettate seguenti prescrizioni:

1. eventuali e auspicati lavori di ricostituzione della copertura vegetale lungo la fascia costiera interessata dal PCC dovranno essere preceduti da un adeguato studio della flora, della vegetazione e del paesaggio vegetale prossimo alle aree di intervento, ossia dei tre differenti livelli a cui può essere analizzata la copertura vegetale. Inoltre, a tal fine, si prescrive di seguire, ove necessario, le indicazioni contenute nelle "Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di Ingegneria naturalistica nella Regione Puglia";
2. la manutenzione stagionale delle spiagge dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. 3 luglio 2019 n. 1197 "Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge";
3. si proceda alla progressiva eliminazione di tutti gli scarichi diretti a mare ove presenti.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

² http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17/

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di esprimere parere favorevole** per il Piano comunale delle coste del Comune di Monopoli per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e s.m. e i.;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, all'Autorità procedente: Comune di Monopoli;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari) e alla Capitaneria di Porto di Bari;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)